

**Documento sottoposto ai Capi di Stato e di Governo del G-7
in occasione del Vertice di Denver del giugno 1997**

**RAFFORZAMENTO DELLA
VIGILANZA BANCARIA
SU SCALA MONDIALE**

**Recenti iniziative del
Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria**

**Basilea
Aprile 1997**

Rafforzamento della vigilanza bancaria su scala mondiale

Il presente documento riassume il lavoro compiuto di recente dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ed evidenzia varie importanti realizzazioni, esposte più in dettaglio nelle pagine seguenti. Tali realizzazioni comprendono:

- **la promozione della stabilità finanziaria mondiale e il rafforzamento dei rapporti con le autorità di vigilanza bancaria dei paesi esterni al G-10 attraverso la definizione dei "Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria".** Tale documento contribuirà in modo significativo all'adozione di rigorosi criteri prudenziali a livello mondiale, e in particolare nelle economie di mercato emergenti (cfr. Sezione IA);
- **il miglioramento della conoscenza dei vari aspetti della vigilanza attraverso la diffusione di un Compendio di circa trentacinque documenti pubblicati dal Comitato.** Il Compendio intende servire da supporto ai Principi fondamentali, fornendo agli organi di vigilanza di tutto il mondo indicazioni più approfondite su temi prudenziali specifici (cfr. Sezione IA);
- **l'accoglimento su scala mondiale del rapporto "Vigilanza sull'attività bancaria all'estero",** preparato da un gruppo di lavoro congiunto formato dal Comitato di Basilea e da membri del Gruppo offshore di vigilanza bancaria. Il rapporto contiene ventinove raccomandazioni per rimuovere gli ostacoli all'attuazione di un'efficace vigilanza consolidata (cfr. Sezione IB);
- **il miglioramento della cooperazione fra le autorità di vigilanza bancaria, assicurativa e mobiliare.** Le iniziative in questo ambito sono descritte brevemente nella Sezione II e, in maniera più approfondita, in un documento distinto presentato dal Joint Forum on Financial Conglomerates e sottoscritto dai Presidenti dei tre comitati che lo costituiscono;
- **l'ulteriore promozione della solidità bancaria internazionale,** attraverso il perfezionamento dei requisiti patrimoniali (cfr. Sezione IIIA);
- **la pubblicazione di un documento sulla gestione del rischio di tasso d'interesse,** il quale riafferma l'esigenza che le banche applichino adeguate procedure di gestione del rischio e stabilisce dodici principi cui i membri del Comitato dovranno attenersi nel valutare l'efficacia della gestione del rischio di tasso d'interesse da parte delle banche. Il documento è attualmente in fase di consultazione (cfr. Sezione IIIB);
- **il riorientamento dell'attività dei sottogruppi del Comitato per approfondire le tematiche della gestione del rischio e dei controlli interni, nonché della pubblicità delle informazioni, e la creazione di un gruppo di studio per le questioni contabili.**

Questi gruppi, che trattano vari aspetti qualitativi di importanza cruciale, hanno già iniziato il proprio lavoro nelle aree rispettive (cfr. Sezioni IIIC e IIID);

- **l'analisi delle questioni prudenziali concernenti la partecipazione delle banche ai sistemi di pagamento, la moneta elettronica e la banca elettronica** (cfr. Sezione IV);
- **l'incremento della formazione in materia di vigilanza** organizzata dal Segretariato del Comitato di Basilea con l'assistenza di singoli membri del Comitato stesso (cfr. Sezione IC).

Il Comitato confida che il proprio recente lavoro sarà di supporto alle quattro principali iniziative dei Capi di Stato e di Governo del G-7 indicate nel comunicato del Vertice di Lione.

I. Rafforzamento dei criteri prudenziali nei paesi emergenti

A. Definizione dei Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria e pubblicazione di un Compendio di documenti del Comitato di Basilea

Nella consapevolezza che le debolezze presenti nel sistema bancario di un paese, sia in via di sviluppo sia industriale, possono mettere a repentaglio la stabilità finanziaria non solo all'interno del paese stesso, ma anche a livello internazionale, il Comitato di Basilea ha di recente esaminato in quali modi esso avrebbe potuto ampliare con la massima efficacia la propria azione tesa a rafforzare la vigilanza prudenziale in tutti i paesi basandosi sul lavoro finora svolto. Nel settembre 1996 il Comitato ha deciso di preparare due distinte pubblicazioni: 1) un elenco compiuto di Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria applicabili sia nei paesi del G-10 sia in quelli esterni al Gruppo; 2) un Compendio in cui sono raccolte raccomandazioni, linee guida e prescrizioni emanate dal Comitato. Entrambi i documenti hanno ricevuto l'approvazione dai Governatori delle banche centrali del G-10. I Principi fondamentali sono stati pubblicati come documento a fini di consultazione, ed è previsto che il testo sia ultimato entro la fine di settembre di quest'anno.

Il documento stabilisce venticinque principi basilari che devono essere realizzati affinché un sistema di vigilanza sia efficace. I principi sono articolati come segue.

- 1. Presupposti per un'efficace vigilanza bancaria.** Un sistema efficace presuppone una chiara definizione delle responsabilità, degli obiettivi e dell'autonomia operativa di ciascuna autorità di vigilanza, nonché un quadro giuridico idoneo e regole per lo scambio delle informazioni fra gli organi di vigilanza.
- 2. Autorizzazione e struttura.** La procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria dovrebbe come minimo prevedere una valutazione della struttura proprietaria, della direzione e dei piani operativi della banca. È inoltre necessario che siano chiaramente definite le attività permesse alle istituzioni autorizzate.

3. **Regolamentazioni e requisiti prudenziali.** Le banche attive a livello internazionale dovrebbero essere soggette a un coefficiente patrimoniale non inferiore all'8% degli impieghi ponderati per il rischio, secondo quanto stabilito dall'Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali. Tutte le categorie di banche dovrebbero essere soggette a requisiti di adeguatezza patrimoniale. Le concentrazioni di rischi e i prestiti a soggetti collegati dovrebbero sottostare a rigoroso monitoraggio e controllo, così come gli altri tipi di rischi bancari. Le banche dovrebbero inoltre applicare politiche e procedure atte a promuovere un elevato grado di professionalità nel settore finanziario, al fine di impedire che esse possano essere utilizzate da elementi criminali.

4. **Metodi per la vigilanza bancaria corrente.** Un efficace sistema di vigilanza dovrebbe prevedere, in qualche forma, controlli sia in loco sia a distanza.

5. **Requisiti informativi.** Ciascuna banca deve tenere un'adeguata registrazione delle operazioni, seguendo principi e pratiche contabili coerenti che consentano agli organi di vigilanza di avere un quadro veritiero e corretto della sua situazione economico-patrimoniale, e deve pubblicare con regolarità schemi di bilancio che rispecchino fedelmente questa situazione.

6. **Poteri istituzionali delle autorità di vigilanza bancaria.** Le autorità di vigilanza devono essere dotate di adeguati poteri per imporre provvedimenti correttivi ove necessario.

7. **Attività bancaria internazionale.** Le autorità di vigilanza bancaria devono esercitare una supervisione consolidata a livello mondiale e devono avere il potere di scambiare le informazioni necessarie a tale fine.

I principi rappresentano requisiti minimi, ed è possibile che in molti casi essi debbano essere rafforzati o integrati da altri provvedimenti per affrontare situazioni e rischi particolari presenti nel sistema finanziario locale.

I Principi fondamentali intendono servire da base di riferimento per gli organi di vigilanza e le altre autorità pubbliche di tutti i paesi. Essi potranno essere utilizzati dalle autorità di vigilanza nazionali, molte delle quali stanno attivamente adoperandosi per rafforzare l'attuale regime prudenziale, per avviare un programma inteso a colmare le eventuali carenze con la massima speditezza possibile. Ciò potrà comportare la necessità di modifiche del quadro normativo. I principi sono concepiti in modo da poter essere verificati dalle autorità di vigilanza, dai rispettivi gruppi regionali e dal mercato in generale.

Il Comitato di Basilea ha elaborato i Principi in stretta collaborazione con le autorità di vigilanza dei paesi esterni al G-10. Il documento è stato preparato da un gruppo congiunto comprendente i rappresentanti dei paesi membri del Comitato e di Cile, Cina, Hong Kong, Messico, Repubblica Ceca, Russia e Thailandia. Ai lavori sono stati strettamente associati altri otto paesi (Brasile, Corea, India, Indonesia, Malaysia, Polonia, Singapore e Ungheria). Le autorità di vigilanza di questi quindici paesi concordano con il contenuto del documento. La definizione dei Principi ha tratto inoltre beneficio dalla consultazione di un più vasto numero di autorità di vigilanza nazionali non

appartenenti al G-10, sia direttamente sia tramite gruppi di vigilanza regionali, nonché del FMI e della Banca Mondiale.

Al termine del processo di più ampia consultazione in atto, le autorità di vigilanza di tutto il mondo saranno incoraggiate ad aderire ufficialmente ai Principi. La loro attuazione comporterà un riesame del regime prudenziale esistente e, in caso di incongruenze rilevanti rispetto ai Principi, la fissazione di un calendario per ovviare a tali carenze. L'applicazione dei Principi verrà seguita attentamente dal Comitato di Basilea e sarà oggetto di valutazione alla Conferenza internazionale delle autorità di vigilanza bancaria, nell'ottobre 1998, e in seguito con cadenza biennale.

Unitamente ai Principi fondamentali sarà pubblicato un Compendio di raccomandazioni, linee guida e prescrizioni emanate dal Comitato di Basilea. Il Compendio servirà da supporto ai Principi, in quanto vi sono svolti analiticamente molti dei Principi stessi. In questi casi, nel testo dei Principi fondamentali è fatto chiaramente riferimento ai corrispettivi documenti del Compendio.

Il Comitato di Basilea ritiene che l'allineamento ai Principi fondamentali da parte di ogni paese rappresenterà un passo significativo nel processo di miglioramento della stabilità finanziaria a livello sia nazionale che internazionale. I tempi richiesti per realizzare questo obiettivo varieranno tuttavia a seconda delle situazioni. In diversi paesi saranno necessari sostanziali cambiamenti nel quadro normativo e nei poteri operativi delle autorità di vigilanza.

B. Miglioramenti nella vigilanza sull'attività bancaria all'estero

Alla Conferenza internazionale delle autorità di vigilanza bancaria del giugno 1996, organizzata dal Comitato di Basilea, i rappresentanti di circa 140 paesi hanno approvato il rapporto concernente la Vigilanza sull'attività bancaria all'estero, preparato da un gruppo di lavoro congiunto formato dal Comitato di Basilea e da esponenti del Gruppo offshore di vigilanza bancaria. Ciò ha segnato un passo significativo verso l'ulteriore rafforzamento della cooperazione fra gli organi di vigilanza bancaria. Il documento contiene ventinove raccomandazioni volte a rimuovere gli ostacoli all'attuazione di un'efficace vigilanza su base consolidata. In particolare, esso riafferma il principio che (nel rispetto di adeguate salvaguardie) le autorità del paese d'origine devono avere pieno accesso alle informazioni necessarie, e stabilisce procedure per le ispezioni all'estero presso filiali e succursali di banche con sede nella loro giurisdizione.

Il Comitato ritiene che l'attuazione delle raccomandazioni contenute nel rapporto faciliterà la vigilanza sulle attività all'estero. Tuttavia, come nel caso dei Principi fondamentali, in molti paesi sarà necessario apportare cambiamenti alla legislazione nazionale. In alcuni centri è già in corso un dibattito a tale riguardo.

C. Rete mondiale di autorità di vigilanza

Il Comitato di Basilea ha di recente preso ulteriori iniziative al fine di creare una rete veramente mondiale di autorità di vigilanza e di promuovere la diffusione dei suoi documenti e delle sue raccomandazioni, linee guida e prescrizioni. In particolare:

- il Comitato ha iniziato a tenere riunioni congiunte con gruppi di autorità di vigilanza bancaria di paesi esterni al G-10 in occasione di ognuna delle sue riunioni trimestrali;
- il Segretariato del Comitato ha accresciuto considerevolmente le risorse dedicate alla formazione dei quadri di vigilanza. Inoltre, il Comitato collabora con il FMI e la Banca Mondiale per consentire la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di formazione in materia di vigilanza bancaria.

È altresì importante sottolineare come le autorità di vigilanza continuino a trarre vantaggio dalle attività correnti del Comitato di Basilea. Tali attività comprendono:

- l'organizzazione di una conferenza internazionale biennale delle autorità di vigilanza di tutti i paesi del mondo. Sono già iniziati i preparativi per la decima conferenza, che si terrà nell'ottobre 1998;
- la compilazione e regolare distribuzione di un elenco di riferimento aggiornato delle autorità di vigilanza bancaria di tutto il mondo;
- il sostegno fornito ai gruppi di vigilanza regionali allo scopo di incoraggiare le iniziative delle autorità nazionali attraverso lo scambio di informazioni e l'elaborazione di politiche a livello regionale;
- l'organizzazione, ogni anno, di vari corsi di formazione di durata settimanale per quadri di vigilanza bancaria, sia a Basilea sia in centri regionali, e la partecipazione attiva del Segretariato del Comitato ai corsi di formazione in materia di vigilanza organizzati dal FMI e dalla Banca Mondiale;
- l'assistenza e consulenza su questioni di vigilanza fornite su base continuativa dal Segretariato del Comitato.

Il Comitato di Basilea vaglia costantemente la propria attività in quest'area e cerca di ampliarne la portata ogniqualvolta ciò sia possibile.

II. Miglioramento della cooperazione intersettoriale al fine di rafforzare la vigilanza sulle istituzioni finanziarie

Il Comitato ritiene che il lavoro del Joint Forum on Financial Conglomerates costituisca un elemento essenziale della sua azione volta a migliorare la cooperazione con gli organi di vigilanza mobiliare e assicurativa per rafforzare la supervisione delle istituzioni finanziarie. Il Comitato dà il suo

pieno appoggio, e continua a partecipare attivamente, all'esame che il Joint Forum sta conducendo sulle complesse questioni prudenziali poste dall'attività di conglomerati finanziari operanti su scala internazionale.

Le recenti realizzazioni del Joint Forum sono descritte dettagliatamente in un distinto rapporto presentato dal Comitato di Basilea, dallo IOSCO e dalla International Association of Insurance Supervisors. Alcuni punti chiave meritano tuttavia una speciale menzione.

In primo luogo, conformemente al suo mandato, il Joint Forum ha esplorato le modalità pratiche per facilitare lo scambio di informazioni fra le autorità di vigilanza a livello sia nazionale che internazionale, e ha recentemente individuato una serie di ostacoli giuridici e di altra natura a tale scambio, che in molti casi appaiono ingiustificati e di cui raccomanda la rimozione.

In secondo luogo, un apposito gruppo di studio del Joint Forum ha condotto un'analisi su tredici conglomerati finanziari internazionali al fine di meglio conoscerne gli assetti organizzativi e gestionali. L'analisi ha individuato questioni strutturali, operative e di gestione del rischio che sono oggetto di approfondimento, parallelamente ai regimi di vigilanza prudenziale vigenti per tali gruppi. Queste iniziative dovrebbero assistere il Joint Forum nella ricerca dei mezzi atti a migliorare la comunicazione fra le autorità di vigilanza e nella elaborazione di principi per lo scambio di informazioni.

In terzo luogo, il Comitato riconosce l'utilità del contributo fornito dal Joint Forum all'elaborazione di principi di vigilanza, in particolare per quanto concerne la definizione di tecniche di misurazione del patrimonio a livello di gruppo per facilitare la vigilanza sulle unità regolamentate all'interno del gruppo. I progressi in quest'area sono importanti al fine di individuare le misure eventualmente necessarie per rafforzare la vigilanza sulle istituzioni facenti parte di conglomerati finanziari.

III. Rafforzamento della gestione del rischio e miglioramento della trasparenza del mercato

A. Promozione della solidità bancaria internazionale attraverso il perfezionamento dei requisiti patrimoniali

Per quanto concerne i criteri di adeguatezza patrimoniale, il Comitato di Basilea sta attualmente sorvegliando l'applicazione dell'Emendamento dell'Accordo sui requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato, pubblicato nel gennaio 1996. L'Emendamento, che entrerà in vigore al più tardi entro la fine del 1997, prescrive che le banche calcolino i coefficienti di capitale a fronte dei rischi di mercato impiegando in alternativa un metodo standardizzato o un approccio basato sui risultati dei modelli interni. Quest'ultimo metodo consente alle banche di utilizzare i parametri di rischio ottenuti dai propri modelli interni, subordinatamente al rispetto di una serie di criteri qualitativi e quantitativi. L'Emendamento intende assicurare che le banche dispongano di un livello congruo di

fondi propri a fronte dei rischi connessi con la propria attività di negoziazione, nonché incoraggiare gli sforzi delle banche per migliorare le tecniche di gestione dei rischi attinenti all'insieme della loro operatività di mercato.

Successivamente all'approvazione dell'Emendamento, il Comitato di Basilea ha condotto ulteriori studi per accertare l'impatto delle due metodologie sui requisiti patrimoniali delle banche. I risultati, esaminati nel novembre scorso, hanno confermato l'opinione del Comitato secondo cui l'approccio basato sui modelli interni tiene adeguatamente conto dei vantaggi delle strategie di diversificazione del rischio e incentiva le istituzioni a migliorare costantemente l'affidabilità e la precisione dei loro modelli interni. Il Comitato si attende che le banche compiano ulteriori progressi nella modellizzazione e nella copertura di componenti complesse del rischio di mercato. Conseguentemente, esso continua a lavorare in stretta collaborazione con gli operatori del settore.

B. Pubblicazione di un documento sulla gestione del rischio di tasso d'interesse

Nel gennaio scorso il Comitato ha pubblicato un documento concernente la gestione del rischio di tasso d'interesse, il quale riafferma l'esigenza che le banche applichino adeguate procedure di gestione del rischio e stabilisce dodici principi cui i suoi membri dovranno fare riferimento nel valutare l'efficacia della gestione del rischio di tasso d'interesse nelle singole istituzioni creditizie. I principi riguardano la sorveglianza da parte del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione, le politiche e le procedure per la gestione del rischio, il sistema di misurazione e monitoraggio, la portata dei controlli e i metodi che le autorità di vigilanza devono impiegare nel sorvegliare il rischio di tasso d'interesse. Il documento è attualmente in fase di consultazione e dovrebbe essere finalizzato entro l'estate.

C. Riorientamento dell'attività dei sottogruppi del Comitato

Nella consapevolezza che occorre migliorare ulteriormente la gestione del rischio e la trasparenza del mercato, il Comitato di Basilea ha recentemente riorientato l'attività di due dei suoi sottogruppi, incaricandoli di approfondire le tematiche della gestione del rischio e dei controlli interni, nonché della pubblicità delle informazioni. Le ragioni principali di tale riassetto sono l'importanza cruciale del potenziamento dei sistemi di controllo all'interno delle istituzioni e il maggiore ricorso alle informazioni del mercato.

Il Sottogruppo sulla gestione del rischio e sui controlli interni elaborerà linee guida per gli organi di vigilanza e incoraggerà le istituzioni ad adottare pratiche sane e prudenti per tutta una gamma di aspetti concernenti la gestione del rischio e i controlli interni. Suo compito prioritario sarà la preparazione di un documento sulle pratiche raccomandate per i controlli interni.

Il Sottogruppo sull'informazione ha il compito di promuovere la disciplina e l'efficienza del mercato, nonché l'efficacia della vigilanza bancaria, attraverso il miglioramento delle informazioni disponibili per valutare i rischi cui sono esposte le singole aziende bancarie. Esso concentrerà il proprio lavoro su questioni inerenti le segnalazioni prudenziali e l'informativa di bilancio, analizzando

il ruolo della pubblicità delle informazioni, individuando eventuali "lacune" in questo ambito e formulando linee direttrici. Il Sottogruppo sta anche valutando l'opportunità di ampliare, in collaborazione con lo IOSCO, lo schema di segnalazione dell'attività in strumenti derivati al fine di comprendervi il rischio di mercato.

D. Questioni contabili

È stato creato un Gruppo di studio sulle questioni contabili incaricato di analizzare vari aspetti di questa tematica. I criteri contabili sono di importanza capitale per le autorità di vigilanza, in quanto determinano direttamente la misurazione del patrimonio di una banca e sono lo strumento chiave per una rappresentazione accurata della sua situazione economico-finanziaria. In difetto di regole e pratiche contabili realistiche e coerenti, gli sforzi diretti a promuovere la trasparenza informativa delle banche perdono di significatività. Nei mesi a venire le priorità del Gruppo di studio saranno le seguenti: 1) collaborare con l'International Accounting Standards Committee (IASC) e altri organismi del settore su questioni riguardanti la contabilità bancaria; 2) condurre una vasta inchiesta sui principi e sulle pratiche contabili in uso presso le banche dei paesi del G-10; 3) esaminare in particolare i principi e le pratiche per la valutazione dei fidi, la costituzione di accantonamenti e aspetti connessi, allo scopo di acquisire una migliore cognizione del trattamento contabile attualmente applicato e di stabilire linee guida per migliorare l'accuratezza e la comparabilità.

IV. Questioni di vigilanza concernenti la partecipazione delle banche ai sistemi di pagamento, la moneta elettronica e la banca elettronica

Il Comitato di Basilea è attualmente impegnato nell'individuare le questioni di vigilanza poste dalla partecipazione degli enti creditizi ai sistemi di pagamento, nonché dall'impiego della moneta elettronica e dei servizi bancari elettronici. Il Comitato si basa anche sui lavori di analisi compiuti presso la Banca dei Regolamenti Internazionali e altri consessi internazionali.

Per quanto concerne i *sistemi di pagamento*, un gruppo congiunto istituito dal Comitato di Basilea e dal Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento (CSPR) del G-10 sta esaminando le questioni di comune interesse per le autorità di vigilanza bancaria e i responsabili delle banche centrali del G-10 nel campo dei sistemi di pagamento e regolamento. Sebbene in passato la sorveglianza sui sistemi di pagamento e la vigilanza bancaria abbiano seguito approcci diversi, il comune obiettivo di rafforzare la stabilità finanziaria nell'attuale contesto in rapida evoluzione si è tradotto negli ultimi tempi in una notevole convergenza, soprattutto in quattro aree:

- sviluppo della cooperazione internazionale per il trattamento delle operazioni con l'estero;
- miglioramento della disciplina di mercato attraverso la trasparenza e la pubblicità delle informazioni;

- trattamento prudenziale dei sistemi di compensazione e regolamento, in particolare per quanto concerne i meccanismi per la ripartizione delle perdite e l'apprestamento di liquidità, gli accordi di compensazione multilaterale, la valutazione e gestione del rischio di regolamento e la gestione delle garanzie collaterali;
- applicazione di requisiti più stringenti relativamente alla gestione del rischio e ai controlli interni.

Su quest'ultimo punto il gruppo congiunto sta elaborando un questionario che dovrà servire da strumento di vigilanza per gli ispettori e i revisori bancari. Lo scopo è di accertare se i dirigenti bancari hanno cognizione dei rischi insiti nella partecipazione ai vari sistemi di pagamento/compensazione/regolamento e in che modo essi misurano e gestiscono tali rischi.

Per quanto concerne la *moneta elettronica* e la *banca elettronica*, il Comitato ha condotto un'analisi preliminare delle implicazioni per il settore bancario sia in termini di rischio cui sono esposte le istituzioni sia sotto il profilo prudenziale. Il Comitato è consapevole della necessità di contemperare l'obiettivo di promuovere l'innovazione evitando una regolamentazione eccessiva o prematura, con quello di risolvere le incertezze e ridurre i rischi evitando di attendere troppo a lungo. Una nota preliminare in cui sono descritte le potenziali aree problematiche è stata inviata nel gennaio 1997 al Deputies Working Party on Electronic Money del G-10. Le principali questioni di vigilanza individuate sono: gestione del rischio e controlli interni; requisiti patrimoniali; responsabilità dell'emittente; operazioni internazionali; rischio connesso con la subcommittenza. La nota sottolinea come oltre a questi aspetti che interessano direttamente la vigilanza prudenziale vi siano varie altre questioni rilevanti per le autorità di vigilanza, segnatamente quelle che riguardano il diritto penale, la protezione del consumatore, l'assicurazione dei depositi e lo status dei fornitori dei servizi. Il Comitato intende studiare queste tematiche nei prossimi mesi in modo da ultimare un rapporto entro la fine del 1997, continuando al tempo stesso a seguire attentamente la situazione in rapido mutamento. Questo rapporto presenterà altresì un aggiornamento degli sviluppi recenti intervenuti nei paesi del G-10 nel campo della moneta elettronica e dei servizi bancari elettronici (basandosi anche sul lavoro condotto da altri gruppi internazionali) e considererà l'eventuale esigenza di direttive prudenziali in queste aree.

V. Conclusioni

Durante lo scorso anno il Comitato di Basilea ha svolto una considerevole mole di lavoro e molteplici importanti funzioni ai fini del miglioramento della stabilità finanziaria a livello sia nazionale che internazionale. Le sue priorità sono pienamente conformi a quelle indicate dai Capi di Stato e di Governo e dai Ministri del G-7 nel comunicato del Vertice di Lione. Tuttavia, le autorità di vigilanza bancaria non possono da sole realizzare tutte le condizioni necessarie per assicurare la solidità dei sistemi bancari: esse devono anche poter operare in un contesto che permetta un'applicazione efficace degli strumenti prudenziali.

Più specificatamente, il lavoro svolto dal Comitato nell'elaborare i Principi fondamentali e il rapporto sulla Vigilanza sull'attività bancaria all'estero ha evidenziato taluni impedimenti giuridici che dovrebbero essere rimossi per facilitare la prosecuzione di questi sforzi. Nei paesi in cui le autorità di vigilanza non hanno attualmente i poteri istituzionali e/o l'autonomia necessaria, compresa quella finanziaria, per (1) attuare i Principi fondamentali o le raccomandazioni contenute nel rapporto sulla Vigilanza sull'attività bancaria all'estero, oppure (2) per scambiare informazioni con gli altri organi di vigilanza, è indispensabile che i legislatori nazionali prendano in considerazione le modifiche normative necessarie. L'influenza dei Capi di Stato e di Governo e dei Ministri del G-7 potrebbe giovare al processo di superamento degli ostacoli a un'efficace vigilanza laddove esistono.

Aprile 1997